

Ai gentili clienti
Loro sedi

Contributo registro dei revisori legali dei conti: versamento entro il 31 gennaio 2013

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **a decorrere dal 1° gennaio 2013**, i revisori legali e le società' di revisione legale iscritti al Registro dei revisori legali, anche se iscritti nella Sezione separata dei revisori inattivi, **sono tenuti al versamento di un contributo annuale stabilito in euro 26,00. Il contributo annuale** in commento (non frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno) **dovrà essere pagato in un'unica soluzione mediante bollettino postale premarcato su apposito conto corrente intestato a Consip spa**. Nel caso di omesso o ritardato versamento, sono dovuti gli interessi legali nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione. In particolare, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, viene concesso un termine **massimo di trenta giorni** per effettuare il versamento. **Trascorso tale ulteriore termine** senza che il pagamento sia stato effettuato, **sono applicabili i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 24 del DLgs. 39/2010 che si possono concretizzare**, tenendo comunque conto della gravità dell'irregolarità: *i) in una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro; ii) nella revoca di uno o più incarichi di revisione legale; iii) nel divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale* (per un periodo non superiore a 3 anni); *iv) sospensione e cancellazione dal Registro*. Si precisa, infine, **che, sebbene il decreto** che ha illustrato le modalità e l'importo del contributo annuale del registro **non abbia fissato una scadenza entro la quale deve essere versato detto contributo**, la scadenza del versamento, alla luce dei bollettini inviati ai revisori in questi giorni, analogamente a quanto previsto per il contributo annuale per il 2012, **è fissata al 31 gennaio 2013.**

Quadro normativo

Come noto, **il D.M. n. 144 del 25.6.2012**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29.08.2012, recante disposizioni in materia di iscrizione e tenuta del registro dei revisori, **ha precisato che:**

- **il registro dei revisori è tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze** (unitamente al registro del tirocinio);
- **solo l'iscrizione in detto registro abilita il professionista ad utilizzare il titolo di revisore legale dei conti.**

Il citato D.M. n. 144 del 25.6.2012 precisa, altresì, che possono chiedere l'iscrizione al Registro dei revisori:

- **le persone fisiche** (sia esse residenti nel territorio dello stato, residenti in UE o residenti extra UE)
- **le persone giuridiche** (società di revisione italiane o estere) in possesso di particolari e ben definiti requisiti.

Soggetto richiedente l'iscrizione nel registro	Requisiti
Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato	Ai fini dell'iscrizione è richiesto all'aspirante revisore: <ul style="list-style-type: none">• il possesso di determinati requisiti di onorabilità, definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;• il possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;• di aver svolto il tirocinio formativo;• aver sostenuto, con profitto, l'esame di idoneità professionale.
Persone giuridiche (o società di revisione)	Ai fini dell'iscrizione è richiesto alla società di revisione che i medesimi requisiti di onorabilità (richiesti per i revisori persone fisiche) debbono essere verificati in capo ai componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione delle società.

OSSERVA

Vale la pena precisare che, **a seconda della tipologia di soggetto che richiede l'iscrizione nel registro dei revisori** (persona fisica residente, persona fisica residente in UE e persona fisica residente in un paese terzo) **cambia la quantità di informazioni e di documenti che devono essere allegati alla domanda di iscrizione.**

Hanno altresì diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società di revisione che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento (13 settembre 2012), **risultano già iscritti:**

- **al registro dei revisori contabili** (art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88) ;
- **all'Albo speciale delle società di revisione** (art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

OSSERVA

Peraltro, **sono iscritti**, su richiesta, **coloro che**, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 145/2012 (13 settembre 2012):

- **hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel predetto Registro dei revisori contabili**, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del D.M. 145/2012;
- **hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al predetto registro dei revisori contabili**, ed hanno, **alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo.**

Ad ogni modo, **ai fini della prima formazione del nuovo registro dei revisori legali**, i **soggetti già iscritti al registro dei revisori contabili, ovvero le società di revisione già iscritte all'albo speciale, dovranno comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro** ed, in particolare:

- a) **le informazioni inerenti il contenuto informativo del registro;**
- b) **le informazioni strumentali alla tenuta del Registro;**
- c) **l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi**, ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale nè collaborazioni ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione, **nella sezione dei revisori inattivi.**

OSSERVA

Le predette informazioni dovranno essere comunicate entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione del regolamento che individuerà, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **le modalità di trasmissione delle suddette informazioni.**

Misura del contributo annuale

Come anticipato in premessa, i **revisori legali dei conti e le società di revisione già iscritti alla data del 1 gennaio 2013 nel nuovo registro dei revisori legali sono tenuti**, a decorrere dall'anno in corso (anno 2013), **al versamento di un contributo annuale fissato (con decreto del MEF del 24 settembre 2012) in euro 26,00.**

OSSERVA

E' bene precisare che **per gli anni successivi al 2013, l'ammontare del contributo annuale in commento potrebbe essere aggiornato nella misura necessaria alla copertura delle spese**, anche in relazione all'entità del costo del servizio reso desumibile dai documenti di rendicontazione annuale presentati all'amministrazione vigilante dal soggetto incaricato di funzioni strumentali alla tenuta del registro. Ad ogni modo, **l'aggiornamento in parola avrà effetto a partire dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.**

Soggetti tenuti al versamento del contributo

Sono tenuti al pagamento del contributo in parola i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nel Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.

OSSERVA

Si tratta, in buona sostanza, di **tutti quei revisori o società di revisione che alla data del 1 gennaio 2013 hanno ottenuto l'iscrizione in detto registro, anche se inseriti nella speciale sezione degli inattivi**, ovvero nella sezione dedicata a coloro che non ricoprono incarichi di revisione.

Per quanto concerne, invece, **i revisori e le società di revisione che in corso d'anno (anno 2013) si iscriveranno per la prima volta nel registro dei revisori legali, è espressamente previsto che questi debbano iniziare a pagare detto contributo annuale soltanto a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, ovvero a decorrere dal 1 gennaio 2014.**

OSSERVA

Ad ogni modo, **i neo iscritti nel predetto registro dei revisori legali sono tenuti al versamento del contributo di iscrizione**; si tratta, sostanzialmente, **di un contributo fisso, da documentare in sede di iscrizione, a copertura delle spese di segreteria, il cui importo e modalità di versamento sono state determinate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (D.M. 1 ottobre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale,**

in data 26 ottobre 2012, ed in vigore dal giorno successivo). In base alle disposizioni introdotte dal Decreto in commento, **i revisori legali (persone fisiche e società di revisione), all'atto dell'iscrizione nel rispettivo registro, devono versare un contributo pari ad € 50. Per i revisori legali di altri Paesi, invece, il contributo da versare all'atto dell'iscrizione è pari ad € 100.**

Tabella di sintesi

Soggetti già iscritti nel registro dei revisori legali alla data del 1 gennaio 2013	Sono tenuti soltanto al versamento del contributo annuale di € 26.
Soggetti che si iscriveranno nel registro dei revisori legali in data successiva al 1 gennaio 2013	Sono tenuti soltanto al versamento del contributo di iscrizione pari ad: → € 50 per le persone fisiche e società di revisione → € 100 per i revisori legali di altri paesi. I predetti soggetti saranno tenuti al pagamento del contributo annuale solo a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Modalità di versamento

L'importo del contributo annuale è versato in unica soluzione, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso, e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. **Per il 2013, i contributi obbligatori sono versati dagli iscritti al Registro dei revisori legali**, mediante **bollettino postale premarcato**, su apposito **conto corrente intestato a CONSIP S.p.A.**, che ne tiene distinta contabilità, anche al fine della rendicontazione al MEF.

OSSERVA

Per lo svolgimento delle attività relative al versamento del contributo annuale a carico degli iscritti al Registro dei revisori legali, è riconosciuta al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di comunicare, anche tramite Consip, i dati personali degli iscritti ad istituti bancari o postali:

- per finalità di predisposizione di MAV o bollettini premarcati di pagamento;
- per le operazioni di imbustamento e stampa delle etichette,
- per operazioni connesse e strumentali alla preparazione e spedizione del materiale.

Omesso e ritardato pagamento

Nel caso di omesso o ritardato versamento, sono dovuti:

- **gli interessi legali**, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell'effettivo versamento;

- **gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.**

Decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, è comunque riconosciuto al revisore inadempiente un ulteriore termine di trenta giorni per effettuare il versamento.

OSSERVA

Si precisa che, sebbene il decreto che ha illustrato le modalità e l'importo del contributo annuale del registro non abbia fissato una scadenza entro la quale deve essere versato detto contributo, **la scadenza del versamento, alla luce dei bollettini inviati ai revisori in questi giorni e da quanto precisato dallo stesso MEF è fissata al 31 gennaio 2013** (analogamente a quanto previsto per il contributo annuale per il 2012)

Sul punto, **il MEF raccomanda di non utilizzare bollettini premarcati di altri revisori o di anni diversi e solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, gli interessati potranno effettuare il versamento di € 26,85 (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino postale in bianco. L'importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A. e nella causale dovrà essere riportata l'annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale.**

Decorsi inutilmente i trenta giorni concessi dal legislatore, sono applicabili i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 24 del DLgs. 39/2010 che si possono concretizzare, tenendo comunque conto della gravità dell'irregolarità:

- **in una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro;**
- **nella revoca di uno o più incarichi di revisione legale;**
- **nel divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale** (per un periodo non superiore a 3 anni);
- **sospensione e cancellazione dal Registro.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO